

ATTO N. 76

“Istituzione dell'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale della Regione Umbria – ATER regionale”

Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, DGR 977 dell'8.7.2010

QUADRO SINOTTICO

QUADRO SINOTTICO

ATTO N. 76 - DISEGNO DI LEGGE

ISTITUZIONE DELL'AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA REGIONE UMBRIA – ATER REGIONALE

<p><u>Disegno di legge: Istituzione dell'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale della Regione Umbria - ATER regionale.</u></p>	<p><u>legge regionale 19 giugno 2002, n. 11</u> (Istituzione delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale – ATER)</p>
<p>Art. 1 (Oggetto e finalità)</p> <p>1. La Regione, al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi di contenimento dei costi generali del funzionamento dell'Amministrazione regionale ed endoregionale, e al fine di procedere alla semplificazione istituzionale prevista dalla normativa regionale vigente, istituisce l'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale della Regione Umbria, denominata ATER regionale.</p> <p>2. L'ATER regionale è ente strumentale della Regione di natura economica, ha personalità giuridica di diritto pubblico, ha autonomia gestionale, organizzativa, patrimoniale e contabile ed è sottoposta alla vigilanza ed al controllo della Giunta regionale.</p> <p>3. L'attività dell'ATER regionale è finalizzata, nell'ambito della programmazione regionale, a soddisfare le esigenze abitative dei nuclei familiari che si trovano in condizioni socioeconomiche svantaggiate.</p> <p>4. L'ATER regionale è articolata in due unità operative, ubicate nelle città di Perugia e Terni che assicurano l'espletamento di tutte le attività gestionali e tecnico-amministrative afferenti l'ambito provinciale di competenza.</p>	<p>Mentre la legge regionale 11/2002 istituisce le ATER provinciali, il Pdl in esame prevede un'ATER regionale articolato in due unità operative, una in provincia di Perugia ed un'altra in provincia di Terni (art. 1, comma 4).</p>

<p><u>Disegno di legge</u>: Istituzione dell'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale della Regione Umbria - ATER regionale.</p>	<p><u>legge regionale 19 giugno 2002, n. 11</u> (Istituzione delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale – ATER)</p>
<p>Art. 2 (Funzioni)</p> <p>1. L'ATER regionale, nel rispetto degli indirizzi programmatici della Giunta regionale, provvede:</p> <p>a) alla realizzazione di interventi di edilizia residenziale pubblica, mediante il recupero, l'acquisto o la nuova costruzione di immobili, destinati alla locazione permanente a favore delle fasce sociali più deboli, con un canone determinato ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del decreto del Ministero delle infrastrutture 22 aprile 2008 (Definizione di alloggio sociale ai fini dell'esenzione dall'obbligo di notifica degli aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea);</p> <p>b) alla realizzazione, alla stessa stregua di operatori privati, di interventi di edilizia resi-denenziale, eventualmente assistiti da contributi o agevolazioni pubbliche, mediante il recupero, l'acquisto o la nuova costruzione di immobili, destinati alla locazione temporanea, per un periodo non inferiore a otto anni, con un canone determinato ai sensi dell'articolo 2, comma 3 del d.m. 22 aprile 2008;</p> <p>c) alla gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, anche di proprietà degli enti locali;</p> <p>d) alla eventuale alienazione del patrimonio di proprietà, ai sensi della normativa regionale vigente e dei programmi di vendita adottati dalla Giunta regionale;</p> <p>e) alla realizzazione, acquisto o recupero, con risorse proprie, di unità</p>	<p>Le funzioni dell'ATER regionale sono ampiate rispetto a quelle degli attuali ATER provinciali; si consideri, ad esempio, la realizzazione di interventi di edilizia residenziale per la locazione temporanea per un periodo non inferiore ad 8 anni (art. 2, comma 1, lett. b); l'esecuzione di interventi sperimentali e programmi a contenuto innovativo con riferimento al risparmio energetico ed all'utilizzo di fonti rinnovabili (art. 2, comma 1, lett. i); la gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare della Regione destinato o destinabile a residenza con atto della Giunta regionale (art. 2, comma 1, lett. m); la partecipazione a fondi immobiliari destinati alla realizzazione di alloggi ed alla riqualificazione urbana (art. 2, comma 1, lett. n). Si rileva poi che, mentre ai sensi del nuovo testo dell'art. 2, comma 2, l'ATER regionale è tenuta a relazionare alla Giunta "sullo stato di attuazione dei programmi costruttivi e sulla gestione del patrimonio", l'art. 15, comma 2 della legge regionale 11/2002 prevede che le ATER trasmettono annualmente alla Giunta ed al Consiglio regionale la relazione sull'attività svolta e sugli obiettivi conseguiti con riferimento alle fonti di finanziamento utilizzate.</p>

<p><u>Disegno di legge: Istituzione dell'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale della Regione Umbria - ATER regionale.</u></p>	<p><u>legge regionale 19 giugno 2002, n. 11</u> (Istituzione delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale – ATER)</p>
<p>immobiliari ad uso residenziale destinate prevalentemente alla locazione a canone concordato, allo scopo di soddisfare le esigenze abitative manifestate da particolari categorie sociali, nonché di unità immobiliari ad uso non residenziale;</p> <p>f) alla redazione di progetti ed alla realizzazione di interventi edilizi, opere di urbanizzazione ed infrastrutture affidati dalla Regione, da enti locali e da altri soggetti pubblici e privati;</p> <p>g) alla erogazione di servizi di assistenza e consulenza tecnica ed amministrativa retribuita agli enti locali ed enti pubblici, per lo svolgimento dell'attività e per la gestione dei servizi di loro competenza, assumendone anche la diretta realizzazione e gestione;</p> <p>h) alla partecipazione, quale soggetto promotore e/o attuato re, alle iniziative riguardanti i programmi di riqualificazione urbana, comunque denominati;</p> <p>i) alla esecuzione di interventi sperimentali e programmi di contenuto innovativo con particolare riguardo alle tecniche costruttive, al risparmio energetico ed all'utilizzo di fonti di energia rinnovabile nonché alla gestione degli immobili;</p> <p>I) all'espletamento dei compiti e delle funzioni affidati dalla Regione, ivi comprese le attività finalizzate a promuovere ed incentivare la locazione di immobili di proprietà privata;</p> <p>m) alla gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare della Regione destinato o destinabile alla residenza con apposito atto della Giunta regionale;</p> <p>n) alla partecipazione a fondi immobiliari destinati alla realizzazione di alloggi ed alla riqualificazione urbana.</p> <p>2) L'ATER regionale presenta annualmente alla Giunta regionale una relazione sullo stato di attuazione dei programmi costruttivi e sulla gestione</p>	

<p><u>Disegno di legge</u>: Istituzione dell'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale della Regione Umbria - ATER regionale.</p> <p>del patrimonio.</p>	<p><u>legge regionale 19 giugno 2002, n. 11</u> (Istituzione delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale – ATER)</p>
<p>Art. 3 (Organi dell'ATER regionale)</p> <p>I. Sono organi dell'ATER regionale:</p> <ol style="list-style-type: none"> il Consiglio di amministrazione; il Presidente; il Collegio dei revisori dei conti. 	<p>L'art. 9 della legge regionale 11/02 disciplina il Collegio sindacale non ricompandendolo tra gli organi delle ATER previsti dall'art. 5; il testo della proposta di legge stabilisce invece che il Collegio dei revisori è uno degli organi dell'ente (art. 3), con funzioni di vigilanza e controllo di regolarità, efficienza ed economicità della gestione dell'ATER (art. 7).</p>
<p>Art. 4 (Consiglio di amministrazione)</p> <p>I. Il Consiglio di amministrazione è composto da cinque membri, compreso il Presidente, di cui tre designati dalla Giunta regionale e due designati rispettivamente dai comuni di Perugia e Terni, scelti tra soggetti in possesso di idonei titoli professionali e di comprovata capacità manageriale, organizzativa e gestionale acquisita nello svolgimento di mansioni dirigenziali in strutture o società pubbliche o private.</p> <p>2. Il Consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa che individua anche il Presidente, e resta in carica per la durata della legislatura.</p> <p>3. Ai componenti del Consiglio di amministrazione e al Presidente è corrisposta un'indennità mensile di carica ai sensi della normativa regionale vigente.</p> <p>4. Il Consiglio di amministrazione si dota di un proprio regolamento per l'organizzazione e il funzionamento.</p>	<p>Il Consiglio di amministrazione, come disciplinato dalla legge regionale 11/2002, si compone di 5 membri: tre, di cui uno con funzioni di presidente, nominati dalla Giunta regionale, uno nominato dal Sindaco del comune capoluogo di provincia ed uno nominato dall'ANCI (art. 6, comma 1).</p> <p>La legge 11/2002 prevede inoltre che la disciplina del funzionamento del Consiglio di amministrazione è contenuta nello Statuto (art. 6, comma 3) e non in apposito regolamento organizzativo e di funzionamento, come invece prevede il testo della proposta (art. 4, comma 4).</p> <p>Si precisa poi che l'art. 12, comma 2 della legge regionale 11/2002 prevede che ai membri del Cda sia corrisposta un'indennità mensile di carica pari all'8% dell'indennità mensile linda dei consiglieri regionali, mentre il nuovo testo prevede che ai componenti dell'organo ed al Presidente è corrisposta un'indennità mensile di carica ai sensi della normativa regionale vigente (art. 4, comma 3).</p>

<p><u>Disegno di legge</u>: Istituzione dell'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale della Regione Umbria - ATER regionale.</p>	<p><u>legge regionale 19 giugno 2002, n. 11</u> (Istituzione delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale – ATER)</p>
<p>Art. 5 (Compiti del Consiglio di amministrazione)</p> <p>I. Il Consiglio di amministrazione:</p> <p>a) stabilisce le linee d'indirizzo generali dell'A TER regionale, fissa gli obiettivi annuali e pluriennali ed approva i piani d'intervento in armonia con la programmazione regionale in materia di edilizia residenziale pubblica;</p> <p>b) adotta i regolamenti di cui all'articolo 15;</p> <p>c) provvede alla nomina del Direttore generale dell'ATER regionale e alla nomina dei dirigenti responsabili delle due unità operative;</p> <p>d) approva entro il 31 luglio il bilancio di previsione ed entro il 31 marzo il conto consuntivo di ogni esercizio;</p> <p>e) approva la dotazione organica dell'ATER regionale, nonché le sue eventuali modifiche;</p> <p>f) delibera l'assunzione di mutui o qualsiasi altra forma di accesso al credito;</p> <p>g) esercita, fatte salve le funzioni attribuite al Direttore generale e ai dirigenti, tutte le funzioni ad esso demandate dalla vigente normativa in materia di edilizia residenziale e di gestione aziendale.</p> <p>2. I regolamenti, il bilancio di previsione e il conto consuntivo nonché gli atti inerenti la dotazione organica sono trasmessi entro trenta giorni dall'adozione alla Giunta regionale per la relativa approvazione.</p>	<p>Tra i compiti del Consiglio di amministrazione la legge regionale 11/2002 prevede la nomina e l'eventuale revoca del Direttore, nonché la determinazione del compenso del medesimo, in misura non superiore all'80% di quello previsto per i direttori della Regione (art. 6, comma 4, lett. b) ed art. 8, comma 5). Il nuovo testo prevede che solo la nomina del Direttore fa capo al CdA e che il trattamento economico del Direttore è stabilito in conformità alla normativa regionale ed è determinato con delibera della Giunta regionale (art. 9, comma 4).</p> <p>La proposta di legge prevede, inoltre, che i regolamenti, il bilancio di previsione e il conto consuntivo nonché gli atti inerenti la dotazione organica sono trasmessi entro trenta giorni dall'adozione alla Giunta regionale per la relativa approvazione (art. 5, comma 2). A questo proposito il vecchio testo prevede, all'art. 13, che la Giunta regionale esercita il controllo sui seguenti atti: bilancio preventivo e conto consuntivo, modifiche statutarie, regolamento contabile e regolamento concernente il reclutamento del personale.</p>
<p>Art. 6 (Presidente)</p> <p>I. Il Presidente svolge le seguenti funzioni:</p> <p>a) ha la legale rappresentanza dell'ATER regionale;</p> <p>b) convoca e presiede il Consiglio di amministrazione;</p> <p>c) assicura l'attuazione degli indirizzi stabiliti dal Consiglio di</p>	<p>L'art. 7, comma 1 lett. c) della legge regionale 11/2002 stabilisce che il Presidente "vigila sull'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione", mentre il nuovo testo, all'art. 6, comma 1, lett. c) prevede che il Presidente "assicura l'attuazione degli indirizzi stabiliti dal CdA".</p>

<p><u>Disegno di legge</u>: Istituzione dell'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale della Regione Umbria - ATER regionale.</p>	<p><u>legge regionale 19 giugno 2002, n. 11</u> (Istituzione delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale – ATER)</p>
<p>amministrazione;</p> <p>d) sovraintende al buon funzionamento dell'ATER regionale;</p> <p>e) esegue gli incarichi affidatigli dal Consiglio di amministrazione;</p> <p>f) adotta, in caso di necessità ed urgenza e sotto la propria responsabilità, le variazioni di bilancio e le modifiche alla dotazione organica, che sottopone al Consiglio di amministrazione per la ratifica, nella prima seduta successiva all'adozione.</p> <p>2. In caso di assenza o impedimento del Presidente le funzioni sono esercitate dal Consigliere di amministrazione più anziano di età.</p>	<p>Si rileva che, secondo il nuovo testo e diversamente da quello precedente, gli atti di cui all'art. 6, comma 1, lett. f) sono sottoposti alla ratifica del CdA.</p> <p>Si precisa infine che l'art. 12 della legge 11/2002 prevede la corresponsione al Presidente di ciascuna ATER di un'indennità mensile di carica pari al 30% dell'indennità mensile linda dei consiglieri regionali.</p>
<p>Art. 7 (Collegio dei revisori dei conti)</p> <p>1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi compreso il Presidente iscritti nel registro dei revisori contabili.</p> <p>2. Il Collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale ed i componenti sono eletti, con voto limitato, dal Consiglio regionale che individua il Presidente.</p> <p>3. Il Collegio dei revisori dei conti resta in carica per la durata della legislatura, esercita funzioni di vigilanza e controllo sulla regolarità, l'economicità e l'efficienza della gestione e ne riferisce al Consiglio di amministrazione. I componenti possono essere riconfermati una sola volta.</p> <p>4. Qualora riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ATER regionale, il Collegio dei revisori dei conti ha l'obbligo di riferire immediatamente alla Giunta regionale.</p> <p>5. Ai componenti del Collegio dei revisori dei conti spetta una indennità al lordo delle ritenute di legge, nei limiti delle tariffe dei revisori contabili.</p>	<p>L'art. 9 della legge regionale 11/2002 disciplina il collegio sindacale. Si rileva che, mentre la legge citata prevede che i membri del Collegio sindacale sono nominati dal Consiglio regionale, il nuovo testo stabilisce che il Collegio dei revisori è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale ed i componenti, per i quali vige il limite del doppio mandato, sono eletti, con voto limitato, dal Consiglio regionale.</p> <p>L'art. 9 citato prevede inoltre che il Collegio sindacale, qualora riscontri gravi irregolarità, è tenuto a riferirne ai Presidenti della Giunta e del Consiglio regionale, mentre il nuovo testo prevede che il Collegio è tenuto a riferire alla Giunta regionale.</p> <p>Si precisa infine che l'art. 12 della legge regionale 11/2002 stabilisce che ai componenti del collegio sindacale, compreso il Presidente, spetti un compenso annuo pari al 30% di quello attribuito ai corrispondenti membri del Collegio dei revisori della Provincia in cui</p>

<p><u>Disegno di legge</u>: Istituzione dell'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale della Regione Umbria - ATER regionale.</p>	<p><u>legge regionale 19 giugno 2002, n. 11</u> (Istituzione delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale – ATER)</p>
	<p>I'ATER ha sede.</p>
<p>Art. 8 (Decadenza del Consiglio di amministrazione)</p> <p>1. Il Presidente della Giunta regionale, previa delibera della Giunta regionale stessa, dichiara la decadenza del Consiglio di amministrazione per i seguenti motivi:</p> <p>a) gravi violazioni di legge;</p> <p>b) gravi inadempienze nell'attuazione dei compiti assegnati.</p> <p>2. La Giunta regionale, nello stesso atto che dispone la decadenza, nomina un commissario straordinario per il tempo strettamente necessario per il rinnovo del Consiglio di amministrazione.</p>	<p>L'art. 13 della legge regionale 11/2002 prevede che le ATER siano sottoposte alla vigilanza della Giunta regionale e che, in caso di impossibilità di funzionamento, di gravi irregolarità e di reiterate violazioni di legge, ovvero di accertate rilevanti perdite derivanti dalla gestione dell'azienda, il CdA può essere sciolto con decreto del Presidente della Regione, che nomina un Commissario straordinario per la gestione provvisoria.</p> <p>Per completezza, si rileva che, ai sensi del citato art. 13, il controllo della Giunta regionale si esercita sui bilanci, sulle modifiche di statuto, sul regolamento concernente il reclutamento del personale e sul regolamento contabile, e che comunque la Giunta medesima può disporre ispezioni per accettare la regolarità della gestione anche relativamente ad atti non soggetti a controllo.</p>
<p>Art. 9 (Direttore generale)</p> <p>I. Il Direttore generale è nominato dal Consiglio di amministrazione ed è scelto tra dirigenti pubblici o privati di comprovata esperienza nel settore, in possesso di laurea (DL) del previgente ordinamento universitario, laurea specialistica (LS) ai sensi del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 (Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei) o laurea magistrale (ML) ai sensi del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 (Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia degli atenei, approvato con d.m. 3 novembre</p>	<p>L'art. 8 della legge regionale 11/2002, diversamente dall'art. 9 del nuovo testo, prevede la revoca anticipata del Direttore con atto motivato del CdA (comma 4) e stabilisce che il trattamento economico del medesimo non superi l'80% di quello previsto per i direttori regionali (comma 5).</p>

<p><u>Disegno di legge</u>: Istituzione dell'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale della Regione Umbria - ATER regionale.</p>	<p><u>legge regionale 19 giugno 2002, n. 11</u> (Istituzione delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale – ATER)</p>
<p>1999, n. 509 del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica) e titoli di studio equivalenti, e dotati <i>di</i> professionalità adeguata alle mansioni da svolgere che abbiano ricoperto incarichi di direzione o di responsabilità per almeno un quinquennio.</p> <p>2. Il rapporto di lavoro del Direttore generale è regolato da un contratto di diritto privato, decorrente dalla <i>data</i> di nomina ed ha termine alla scadenza del Consiglio di amministrazione.</p> <p>3. L'incarico è rinnovabile ed è incompatibile con ogni altra attività professionale, commerciale e imprenditoriale o con l'incarico di amministratore di altri organismi.</p> <p>4. Il trattamento economico del Direttore generale è stabilito in conformità alla normativa regionale in materia ed è determinato con delibera della Giunta regionale.</p>	
<p>Art. 10 (Compiti del Direttore generale)</p> <p>I. Compete al Direttore generale:</p> <p>a) svolgere le funzioni amministrative di carattere unitario dell'ATER regionale, compresa l'adozione degli atti gestionali a rilevanza esterna;</p> <p>b) assicurare l'unitarietà dell'azione tecnico amministrativa ed il coordinamento delle unità operative;</p> <p>c) attuare le determinazioni deliberate dal Consiglio di amministrazione;</p> <p>d) formulare proposte al Consiglio di amministrazione;</p> <p>e) sottoporre all'approvazione del Consiglio di amministrazione i piani attuativi d'intervento, il bilancio di previsione annuale ed il conto consuntivo;</p> <p>t) vigilare sulla regolare trasmissione degli atti del Consiglio di</p>	<p>L'art. 8 della legge regionale 11/2002, rispetto alla nuova formulazione dell'art. 10, indica in maniera più dettagliata i compiti del Direttore (es: approvazione dei progetti preliminari e dei capitolati, decisione in ordine alle misure disciplinari, stipula dei contratti). Inoltre, stabilisce che, in caso di assenza o impedimento, le funzioni del Direttore sono svolte da un sostituto "designato dal medesimo tra i dirigenti dell'ente" (art. 8, comma 7), mentre nella proposta di legge è previsto che subentri "uno dei dirigenti responsabili delle unità operative, scelto dal CdA" (art. 10, comma 2).</p>

<p><u>Disegno di legge:</u> Istituzione dell'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale della Regione Umbria - ATER regionale.</p>	<p><u>legge regionale 19 giugno 2002, n. 11</u> (Istituzione delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale – ATER)</p>
<p>amministrazione da sottoporre al controllo della Giunta regionale.</p> <p>2. In caso di assenza o impedimento, le funzioni del Direttore generale sono svolte da uno dei dirigenti responsabili delle unità operative, scelto dal Consiglio di amministrazione.</p>	
<p>Art. 11 (Dirigenti responsabili delle unità operative)</p> <p>1. I compiti dei dirigenti delle due unità operative sono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione in analogia a quanto previsto dalla legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 (Struttura organizzativa e dirigenza della Presidenza della Giunta regionale e della Giunta regionale) e sue norme attuative.</p>	<p>Non vi sono norme corrispondenti nel testo della legge regionale 11/2002.</p> <p>Con riferimento alla previsione relativa ai compiti dei dirigenti delle unità operative, si potrebbe valutare l'opportunità di chiarire il riferimento alla legge regionale 2/2005 e sue norme attuative. Tale legge, infatti, non contempla la figura dei dirigenti di unità operative, ma prevede che con successivi regolamenti vengano definiti funzioni, poteri e responsabilità affidate ai dirigenti (art. 8). In attuazione della legge regionale 2/2005, il regolamento di organizzazione adottato con delibera della Giunta regionale 25-1-2006 n. 108 disciplina competenze, poteri e responsabilità dei dirigenti (art. 14).</p>
<p>Art. 12 (Personale)</p> <p>1. L'ATER regionale dispone di personale proprio, nei limiti della dotazione organica stabilita ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera e).</p> <p>2. Il personale dipendente delle ATER, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, è trasferito all'ATER regionale. Ad esso è assicurata la continuità del rapporto di lavoro e garantito un trattamento globale e di quiescenza non inferiore a quello goduto alla data di entrata in vigore della presente legge.</p>	<p>Con riguardo al personale, l'art. 11, comma 5 della legge regionale 11/2002 stabilisce che le modalità di reclutamento del personale dirigente e non dirigente, le attribuzioni e le responsabilità sono stabilite con apposito regolamento.</p> <p>Analoga previsione è contenuta nell'art. 15, comma 1, lettera a) della proposta di legge.</p>

<p><u>Disegno di legge</u>: Istituzione dell'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale della Regione Umbria - ATER regionale.</p>	<p><u>legge regionale 19 giugno 2002, n. 11</u> (Istituzione delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale – ATER)</p>
<p>3. Il rapporto di lavoro del personale dell'ATER regionale è regolato dalla contrattazione collettiva ed individuale stabilita dal contratto collettivo nazionale di lavoro di FEDERCASA.</p> <p>4. L'ATER regionale mantiene l'iscrizione all'INPDAP.</p>	
<p>Art. 13 (Risorse finanziarie)</p> <p>1. L'ATER regionale provvede al raggiungimento dei propri obiettivi mediante:</p> <p>a) i finanziamenti assegnati dall'Unione europea, dallo Stato, dalla Regione e dagli enti locali;</p> <p>b) i canoni di locazione degli immobili di proprietà o in gestione;</p> <p>c) i proventi derivanti dall'alienazione del patrimonio immobiliare;</p> <p>d) i fondi provenienti dall'assunzione di mutui o da qualsiasi altra forma di accesso al credito;</p> <p>e) le eventuali altre entrate derivanti da lasciti, legati e donazioni;</p> <p>f) tutte le ulteriori eventuali entrate derivanti dall'attività imprenditoriale.</p>	<p>Diversamente dal nuovo testo, l'art. 15 della legge regionale 11/2002 contempla, tra le fonti di finanziamento, anche "i proventi derivanti dall'attività tecnica, anche per conto di altri enti" (art. 15, comma 1, lett. c). Si precisa comunque che l'art. 2, comma 1, lett. g) della proposta di legge, analogamente al vecchio testo, prevede che l'ATER regionale possa erogare "servizi di assistenza e consulenza tecnica ed amministrativa retribuita agli enti locali ed enti pubblici".</p>
<p>Art. 14 (Sistema informatizzato)</p> <p>1. L'ATER regionale si dota di un sistema informatizzato, che utilizza anche procedure "open source", allo scopo di raccogliere ed elaborare tutti i dati relativi al patrimonio immobiliare, ai nuclei familiari assegnatari, nonché alla gestione dei flussi finanziari.</p> <p>2. Il sistema informatizzato di cui al comma 1 è interfacciabile con il Sistema Informativo regionale ambientale e territoriale (SIAT), al fine di consentire una puntuale conoscenza dei fenomeni connessi all'edilizia residenziale pubblica.</p>	<p>L'art. 14 della proposta di legge prevede che l'ATER si dota di un sistema informatizzato allo scopo di raccogliere ed elaborare dati mentre non prevede più l'Osservatorio della condizione abitativa, contemplato dall'art. 16 della legge regionale 11/2002 ed avente compiti di monitoraggio.</p> <p>Si evidenzia che l'art. 6 della legge regionale 28-11-2003, n. 23 (Norme di riordino in materia di edilizia residenziale pubblica) fa riferimento all'Osservatorio della condizione abitativa di cui all'art. 16 della l.r. 11/2002, di cui l'art. 18 della proposta di legge prevede l'abrogazione.</p>

<p><u>Disegno di legge:</u> Istituzione dell'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale della Regione Umbria - ATER regionale.</p>	<p><u>legge regionale 19 giugno 2002, n. 11</u> (Istituzione delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale – ATER)</p>
<p>Art. 15 (Norme regolamentari)</p> <p>1. Il Consiglio di amministrazione adotta:</p> <p>a) il regolamento di organizzazione con il quale disciplina la dotazione organica, le modalità di reclutamento del personale dirigente e non dirigente e le relative attribuzioni e responsabilità, nonché il funzionamento delle unità operative;</p> <p>b) il regolamento contabile per la gestione finanziaria dell'ATER regionale sulla base di uno schema-tipo deliberato dalla Giunta regionale, ispirato ai principi di contabilità economico-patrimoniale e a quelli della disciplina dei contratti di evidenza pubblica.</p>	<p>La legge regionale 11/2002 prevede che le ATER sono dotate di uno statuto che ne disciplina il funzionamento, adottato dal CdA ed approvato dalla Giunta regionale (art. 3), mentre nel nuovo testo non si prevede l'adozione di uno statuto ma solo del regolamento contabile e del regolamento di organizzazione, che disciplina anche il funzionamento delle unità operative (art. 15 della proposta di legge).</p> <p>Nel vecchio testo l'adozione del regolamento contabile è prevista dall'art. 14, comma 2, mentre l'art. 11, comma 5 prevede l'adozione di un apposito regolamento che stabilisce le modalità di reclutamento del personale dirigente e non dirigente, le attribuzioni e le responsabilità, che, nel nuovo testo, vengono disciplinate dal regolamento di organizzazione.</p>
<p>Art. 16 (Soppressione delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale "A.T.E.R."</p> <p>1. Le Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (A.T.E.R.) istituite ai sensi della legge regionale 19 giugno 2002, n. 11 (Istituzione delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale A.T.E.R.) sono sopprese dall'entrata in vigore della presente legge.</p> <p>2. L'ATER regionale istituita ai sensi della presente legge subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi delle A.T.E.R. sopprese ai sensi del comma 1, ivi compresa la titolarità dei beni immobili e mobili.</p>	<p>Nessuna osservazione</p>

<p><u>Disegno di legge</u>: Istituzione dell'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale della Regione Umbria - ATER regionale.</p>	<p><u>legge regionale 19 giugno 2002, n. 11</u> (Istituzione delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale – ATER)</p>
<p>3. L'ATER regionale per l'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge si avvale delle risorse umane in servizio presso le AT.E.R. di cui alla I.r. 11/2002.</p>	
<p>Art. 17 (Norme finali, transitorie e di prima applicazione)</p> <p>1. Il Consiglio di amministrazione è nominato, ai sensi dell'articolo 4, entro il 30 novembre 2010, esercita le proprie funzioni a partire dal 1 gennaio 2011 e, nella prima seduta, nomina il Direttore generale ed individua la sede dell'ATER regionale.</p> <p>2. Le norme abrogate ai sensi dell'articolo 18 continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2010.</p> <p>3. Qualora, in sede di prima applicazione del regolamento di cui all'articolo 15, comma 1, lettera a), si dovessero rilevare esuberi nella dotazione organica del personale, l'ATER regionale, sentite le Organizzazioni sindacali, può adottare apposite misure finalizzate ad incentivare la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro dei dipendenti in possesso di requisiti idonei, in conformità alla normativa nazionale e regionale vigente in materia.</p> <p>4. Il Consiglio di amministrazione adotta le norme regolamentari di cui all'articolo 15 entro sessanta giorni dalla data di insediamento.</p> <p>5. In sede di prima applicazione della presente legge il Direttore generale può essere scelto anche tra i dirigenti dell'ATER regionale. In tal caso, la professionalità di cui all'articolo 9, comma 1 si intende acquisita con lo svolgimento di funzioni afferenti la qualifica apicale delle categorie professionali, per un periodo di tempo almeno doppio rispetto a quello non posseduto in qualifica dirigenziale.</p>	<p>Sarebbe opportuno che la legge indicasse la sede dell'ATER regionale, quantomeno con riferimento al "periodo transitorio" intercorrente tra la data di entrata in vigore della legge stessa e l'individuazione della sede medesima da parte del CdA.</p>

<p><u>Disegno di legge</u>: Istituzione dell'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale della Regione Umbria - ATER regionale.</p>	<p><u>legge regionale 19 giugno 2002, n. 11</u> (Istituzione delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale – ATER)</p>
<p>Art. 18 (Norme di abrogazione e di rinvio)</p> <p>1. La legge regionale 19 giugno 2002, n. 11 "Istituzione delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (A.T.E.R.)" è abrogata.</p> <p>2. L'articolo 16 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 22 "Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2009, ai sensi della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 di contabilità, artt. 45 e 82, e provvedimenti collegati in materia di entrata e spesa. Modifiche ed integrazioni di leggi regionali" è abrogato.</p> <p>3. Dalla data di abrogazione della I.r. 11/2002 le norme regionali che fanno riferimento alle A.T.E.R. si intendono riferite all'ATER regionale di cui alla presente legge.</p>	<p>Nessuna osservazione</p>
<p>Art. 19 (Modificazione art. 2 della I.r. 1/2009)</p> <p>1. La lettera h) del comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale 27 gennaio 2009, n. 1 (Società Regionale per lo Sviluppo Economico dell'Umbria - Sviluppumbria S.p.A.) è sostituita dalla seguente:</p> <p>"h) la gestione e la valorizzazione del patrimonio immobiliare della Regione e degli altri soci con esclusione delle attività di manutenzione dello stesso, eccetto il patrimonio immobiliare regionale destinato o destinabile alla residenza con apposito atto della Giunta regionale come previsto dalla legge regionale istituzionale dell'ATER regionale.</p>	<p>Nessuna osservazione</p>

Dott.ssa Beatrice Cairoli

Gli istruttori

Dott.ssa Irene Santantoni

Il Responsabile di Sezione Dott. Juri Rosi

*Il Responsabile del
Processo* Dott. Franco Todini

Data Perugia, 19 luglio 2010
